



Al Ministro dell'università e della ricerca

- VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l'articolo 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, "al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica", nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 2020, con il quale il Prof. Gaetano Manfredi è stato nominato Ministro dell'università e della ricerca;
- VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE" e, in particolare, l'art. 43, commi 1, 3 e 4, che prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'università e della ricerca, dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica;
- VISTA il d.m. 23 ottobre 2000, con il quale è stato istituito, in applicazione del richiamato d.lgs. n. 368 del 1999 l'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica;
- VISTA la legge 18 dicembre 1973, n. 836, "Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali";
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, 4 febbraio 2015 (prot. n. 68) recante "Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria", in attuazione dell'art. 20, comma 3-bis, del d.lgs. n. 368 del 1999, come modificato dall'art. 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, 13 giugno 2017 (prot. n. 402) "Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto n. 68/2015";
- VISTI i decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca: 27 marzo 2015 (prot. n. 195), con il quale, ai sensi del citato art. 43 del d.lgs. n. 368 del 1999, è stato da ultimo ricostituito l'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica; 30 maggio 2017 (prot. n. 362), 12 luglio 2017 (prot. n. 506) e 4 settembre 2018 (prot. n. 608), recanti modifica della composizione di detto organo; 2 maggio 2018 (prot. n. 342), con il quale è stato prorogato di un anno, fino al 27 marzo 2019, il mandato dell'Osservatorio stesso;



Il Ministro dell'università e della ricerca

- VISTA** la legge 27 dicembre 2019, n. 160, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” che, all’articolo 1, comma 470, dispone: *«Le competenze dell'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono estese anche alle scuole di specializzazione destinate alla formazione degli ulteriori profili professionali sanitari. Conseguentemente, la denominazione dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è modificata in “Osservatorio nazionale per la formazione sanitaria specialistica” e la sua composizione è integrata per garantire una rappresentanza degli specializzandi dei profili professionali sanitari diversi da quello di medico, in aggiunta alla rappresentanza eletta dei medici in formazione specialistica»;*
- VISTO** il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, il quale all’articolo 237, comma 2, prevede che *«nelle more della ricostituzione dell'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'accreditamento definitivo o provvisorio concesso per l'anno accademico 2018/2019, ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, 13 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2017, n. 163, alle Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici è prorogato per l'anno accademico 2019/2020. Le Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici che non hanno superato l'accreditamento ministeriale per l'anno accademico 2018/2019, possono ripresentare istanza di accreditamento per l'anno accademico 2019/2020 secondo le modalità ed i tempi comunicati dal Ministero dell'università e della ricerca. Le istanze sono sottoposte ad una Commissione di esperti, costituita dai componenti dell'Osservatorio nazionale alla data del 29 settembre 2018, con il compito di verificare standard e requisiti di idoneità delle Scuole, delle loro reti formative e delle singole strutture che le compongono, e di formulare le conseguenti proposte di accreditamento. Ai componenti della commissione non spettano indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati, ad eccezione del rimborso delle spese documentate».*
- RITENUTO** di nominare la predetta commissione di esperti, costituita dai componenti dell'Osservatorio nazionale alla data del 29 settembre 2018;
- RITENUTO** di avvalersi, nell’ambito della segreteria tecnica dell’Osservatorio, di risorse anche non appartenenti ai ruoli dell’amministrazione;

DECRETA

Articolo 1 (Commissione di esperti)

1. Ai sensi dell’articolo 237, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e per le finalità ivi indicate, è costituita presso il Ministero dell’università e della ricerca una commissione di esperti, di



Il Ministro dell'università e della ricerca

seguito “Commissione”, con il compito di verificare standard e requisiti di idoneità delle scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici, delle loro reti formative e delle singole strutture che le compongono, e di formulare le conseguenti proposte di accreditamento, analogamente alle funzioni dell'Osservatorio nazionale di cui all'art. 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

2. Il mandato della predetta commissione dura fino alla conclusione delle attività inerenti allo svolgimento del concorso di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione per l'a.a. 2019/2020.

Articolo 2 (Composizione)

1. La commissione è presieduta dal Prof. Roberto Vettor, Professore ordinario di Medicina interna presso l'Università degli studi di Padova, ed è composta da:

- *per il Ministro dell'università e della ricerca:*

dott.ssa Maria Letizia MELINA - Direttore generale del Ministero dell'università e della ricerca;

prof. Alfonso BARBARISI - Professore straordinario a tempo determinato di Chirurgia generale presso l'Università telematica Pegaso;

prof. Mario AMORE - Professore ordinario di Psichiatria presso l'Università degli studi di Genova;

- *per il Ministro della Salute:*

dott.ssa Rossana UGENTI - Direttore generale del Ministero della Salute;

prof.ssa Paola GRAMMATICO - Professore ordinario di Genetica medica presso “Sapienza” Università di Roma;

dott. Emanuele SCARANO - Ricercatore di otorinolaringoiatria presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, in aspettativa;

- *per la Conferenza dei Rettori delle università italiane:*

prof. Antonio Michele CARRASSI - Professore ordinario di Malattie odontostomatologiche dell'Università degli studi di Milano;

prof.ssa Maria Cristina MESSA - Professore ordinario di Diagnostica per immagini e radioterapia dell'Università degli studi di Milano Bicocca;

prof. Vincenzo VULLO - Professore ordinario di Malattie infettive presso “Sapienza” Università di Roma, in quiescenza;

- *per la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome:*

prof.ssa Maria Filomena CAIAFFA - Professore Associato di Medicina interna dell'Università degli studi di Foggia - Regione PUGLIA;



Il Ministro dell'università e della ricerca

dott.ssa Lucia DI FURIA - Dirigente Agenzia Sanitaria regionale delle Marche- Regione MARCHE;

dott.ssa Maria Luisa MORO - Direttore Agenzia sanitaria e sociale dell'Emilia Romagna- Regione EMILIA ROMAGNA;

- *per le associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative dei medici in formazione specialistica:*

dott.ssa Claudia MAROTTA - Associazione italiana Giovani Medici (SIGM);

dott. Andrea FIDANZA - Associazione FederSpecializzandi.

Articolo 3 *(Segreteria tecnica)*

1. Per il funzionamento della commissione è istituita una segreteria tecnica che svolge le attività di supporto, così composta:

- dott. Fabio BIANCO, responsabile Ufficio Scuole specializzazione, Università degli studi di Milano;
- dott.ssa Valentina CATALDI, esperta in materia di formazione superiore;
- dott. Gian Marco GIACALONE, funzionario del Ministero dell'università e della ricerca;
- dott.ssa Carmen DI SANTO, funzionaria del Ministero dell'università e della ricerca;
- sig.ra Cristiana LELLI, funzionaria del Ministero dell'università e della ricerca.

Articolo 4 *(Norme generali)*

1. Su proposta del presidente, ovvero di due terzi dei componenti, possono partecipare ai lavori della commissione, in relazione a specifiche questioni e argomenti da trattare, qualificati esperti di volta in volta individuati dal presidente.

2. I componenti della commissione e della segreteria tecnica sono tenuti al rispetto dell'obbligo di riservatezza, secondo la normativa vigente, in relazione alle questioni e agli argomenti trattati dalla commissione medesima.

Articolo 5 *(Oneri)*

1. Ai componenti della commissione non è riconosciuto alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese di trasferta effettivamente sostenute e documentate.

2. Al rimborso delle spese di trasferta sostenute dal presidente e dai rappresentanti degli specializzandi in formazione provvede il Ministero, nei limiti e nella misura spettante ai dirigenti appartenenti ai propri ruoli. a valere su uno dei seguenti capitoli di spesa della Tabella 7 allegata al



Il Ministro dell'università e della ricerca

d.m. 30 dicembre 2019, concernente lo stato di previsione del già Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca: capitolo 1689 PG1- capitolo 2389 PG1 - capitolo 2489 PG1.

3. Le spese di trasferta sostenute dagli altri componenti della commissione, e quelle sostenute dai componenti della segreteria tecnica non appartenenti ai ruoli del Ministero sono a carico delle amministrazioni di rispettiva appartenenza.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti Organi di controllo.

IL MINISTRO
Prof. Gaetano Manfredi